

Città Termini



CITTA'
VINO

Comune di Montevago

Provincia di Agrigento

Adottato con Delibera di CC. n° 21 - del 15-06-2012

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'UTILIZZO DELLE AREE LIBERE PORTICATE DI PROPRIETA' COMUNALE DA DESTINARE AD ESERCIZI PUBBLICI

NORME GENERALI

Definizione

Vengono definite aree porticate comunali tutte le strutture architettoniche contigue e pertinenti ad edifici di proprietà comunale, formate da una serie di colonne o pilastri che sorreggono una copertura, appoggiate sul lato opposto ad un muro continuo o a un'altra serie di colonne e/o pilastri.

Art.1 - Oggetto e scopi del regolamento.

1. Con il presente regolamento viene disciplinata l'attività svolta nelle aree o superfici porticate di proprietà comunale, da destinare ad attività commerciali ed artigianali del Comune di Montevago.

Le materie seguenti verranno normate secondo il presente regolamento:

- a) Occupazione del suolo pubblico;
- c) Decoro delle aree;
- d) Quietè pubblica;
- e) Sicurezza;
- f) Attività commerciali;
- g) Attività artigianali.

2. Il presente regolamento ha lo scopo di dettare norme idonee a garantire, la convivenza civile, l'uso e la conservazione del demanio comunale, compresi spazi e aree pubbliche, il corretto utilizzo delle aree private gravate da servitù di uso pubblico, la disciplina degli esercizi pubblici nonché la sicurezza pubblica, la vigilanza sull'adempimento dei servizi ad essa connessi con l'obiettivo di concorrere alla tutela dei diritti dei privati in armonia con il pubblico interesse e per lo sviluppo socio-economico della popolazione.

Art.2 - Ambito di applicazione.

1. Il presente regolamento trova applicazione su tutte le aree porticate e limitrofe, di proprietà dell'Ente - Comune di Montevago.

2. Le disposizioni del presente regolamento debbono essere osservate in correlazione ai disposti delle leggi, dei regolamenti, statali, regionali, provinciali, nonché degli altri regolamenti comunali in vigore.

3. Oltre alle disposizioni del presente regolamento debbono essere osservati gli ordini, anche verbali, che, con riferimento alle materie oggetto del regolamento stesso saranno dati, in circostanze straordinarie, dall'Autorità comunale o dagli Agenti di Polizia Municipale.

Art.3 - Incaricati della vigilanza.

1. Il servizio di vigilanza di polizia urbana è diretto dal Sindaco che a tal fine si avvale del personale dell'Ufficio di Polizia Municipale e viene effettuato dagli Agenti di Polizia Municipale e dagli altri agenti e funzionari di Polizia Giudiziaria di cui all'art.57 del Codice di Procedura Penale.(es. C.C., P.S., G.F., ecc.)

2. L'accertamento delle violazioni è eseguito nel rispetto delle norme previste dalla legge 24/11/1981 n. 689 e successive modificazioni.

Art.3 - Operazioni di polizia giudiziaria.

1. Nel procedere alle operazioni di polizia giudiziaria gli agenti devono sempre osservare le vigenti norme del Codice di Procedura Penale.

Art.4 – L'utilizzo dell'area porticata, avverrà a seguito di assegnazione deliberata con apposito atto di G.M.

Art.4 – Opere di bonifica degli apparati ammalorati

Preventivamente a qualsivoglia opera di riqualificazione, atta ad adeguare l'area assegnata all'attività che si intende svolgere, è fatto obbligo, a cura e spese dell'assegnatario, dell'adeguamento sismico, della messa in pristino e della salvaguardia della stessa.

Art.5 – Accessi e vie di esodo

L'assegnazione dell'area da destinare ad attività artigianale o commerciale, dovrà tener conto in modo prioritario delle vie di esodo e degli spazi di evacuazione oltre che di movimentazione per i mezzi pubblici di protezione e tutela dell'incolumità.

Art.6 - Condizione dei locali da affidare in concessione e delle attrezzature di vendita ad essi pertinenti.

Salvo quanto previsto dalle norme di igiene e sanità, i locali adibiti al commercio, i pubblici esercizi ed i laboratori anche se non aperti al pubblico, debbono essere mantenuti costantemente puliti e adeguatamente illuminati. Nei locali sopra indicati non possono essere assunti comportamenti né essere svolte attività incompatibili con la destinazione del locale o dell'attività esercitata.

Art.7 - Esposizione di merci e derrate all'esterno degli esercizi.

Le autorizzazioni di occupazione dello spazio pubblico per esposizione di merci all'esterno degli esercizi non possono essere concesse, fatta eccezione per quelle che non arrecano intralcio al movimento dei pedoni, ai mezzi comunali o a quelli utilizzati da persone portatrici di handicap.

L'esposizione di frutta e verdura dell'area porticata è **severamente vietata**

Art.8 - Attività di somministrazione di alimenti o bevande all'esterno di pubblico esercizio.

1. L'allestimento di aree attrezzate all'esterno dei pubblici esercizi da affidare in concessione per consentire la somministrazione di alimenti e bevande all'aperto, fermo restando il rispetto della normativa vigente, è subordinato a preventiva autorizzazione comunale.

2. Qualora i conduttori degli esercizi di cui alle aree affidate in concessione, abbiano l'esigenza di usufruire degli spazi di pertinenza antistanti l'area assegnata, dovranno richiedere l'autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico, il pagamento dei relativi oneri ed il rispetto del Regolamento TOSAP che verrà riportato nell'autorizzazione.

3. Ai pubblici esercizi insediati sulle aree pubbliche è vietata la vendita per asporto delle bottiglie in vetro.

Art.9 - Esposizione dei prezzi.

1. Fatti salvi gli obblighi e le esenzioni espressamente previste per talune merci dalle disposizioni di legge in vigore, chiunque esponga merci per la vendita al minuto al pubblico, deve indicare il prezzo delle medesime e le altre caratteristiche previste dalla normativa vigente.

Art.9 -Esposizione di edicole - rivenditori di giornali.

1. L'esposizione di edicole e sommari da parte dei venditori di giornali e similari potrà avvenire usando appositi quadri da collocare in modo che non arrechino danno o intralcio alla circolazione dei pedoni e dei mezzi autorizzati al transito.

Art.10 - Disposizioni riguardanti i negozi, pubblici esercizi (bar, ristoranti).

1. E' proibito ai titolari di negozi, di esercizi pubblici, chioschi, edicole e quant'altri occupino a qualsiasi titolo area pubblica o di pubblico passaggio o aree antistanti o attigue alle stesse, abbandonare o depositare sulle pavimentazioni dei portici, dei marciapiedi o della piazza qualsiasi tipo di rifiuto o versare liquidi, provenienti dalle loro attività o da operazioni di carico, scarico o trasporto della merce.

Ferme restando le vigenti disposizioni di igiene, tutti i luoghi aperti al pubblico o soggetti a servitù di passaggio od anche semplicemente in vista al pubblico, debbono essere tenuti costantemente puliti e sgombri da qualsiasi materiale, salvo preventiva autorizzazione. E' pertanto **vietata qualsiasi forma di imbrattamento, deturpamento** e danneggiamento del suolo e degli edifici, anche se dipendente da incuria. Ai trasgressori, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria, è fatto obbligo di provvedere al ripristino dei luoghi e degli edifici.

2. Gli esercenti delle aree porticate affidate in gestione, hanno l'obbligo di usare vestiti e quando occorra, grembiuli, camici, copricapo ed altri indumenti decorosi e puliti come richiesto dalle disposizioni vigenti in materia di pubblico decoro.

3. La pulizia delle vetrine, delle soglie, degli ingressi e dei marciapiedi antistanti i negozi ed esercizi deve essere eseguita senza arrecare molestia o intralcio ai passanti e senza abbandonare o "trasferire" i rifiuti prodotti o raccolti sulla pubblica Piazza.

Art.11 – Erboristerie

0. All'interno delle aree porticate è reso possibile l'esercizio dell'attività di erboristeria.

1. Fino all'entrata in vigore di una nuova disciplina sul settore dell'erboristeria la materia è soggetta anche alla legge 06/01/1931 n. 99 (commi 6 e 7). Gli esercenti non in possesso del diploma di erboristeria sono autorizzati soltanto alla vendita di prodotti confezionati all'origine e non possono manipolare, preparare o miscelare i prodotti erboristici.

2. Ai sensi del R.D. 27/07/1934 n. 1265, è vietata la vendita delle piante officinali e dei prodotti derivati a dose e forma di medicamento.

3. Il settore dell'erboristeria comprende sia prodotti alimentari che non alimentari. I commercianti che vendono prodotti erboristici del settore alimentare devono essere in possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 5 co. 5 del D.Lgs. 114/98.

4. In caso di violazione dei commi 1 o 2, qualora il fatto non costituisca reato, si applicano le sanzioni di cui alla legge 99/1931.

5. In caso di violazione del comma 3 si applicano le sanzioni di cui al D. Lgs. 114/98.

Art.12 - Vendita con consumo immediato negli esercizi di vicinato.

1. Negli esercizi abilitati alla vendita di prodotti di gastronomia è consentito il consumo degli stessi. Per consentire le condizioni minime di fruizione, è ammessa la salvaguardia dello spazio antistante gli ingressi ed i passaggi.

2. Non costituisce attività di somministrazione di alimenti e bevande l'assaggio gratuito organizzato dal venditore o da un suo fornitore a fini promozionali o pubblicitari.

3. Chi esercita abusivamente l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande all'interno delle aree porticate, è soggetto alle sanzioni di cui alla L. 287/91.

Art.13 - Attività miste

1. Qualora nei locali in cui si esercita un'attività di produzione di beni o di servizi, si svolga anche un'attività di commercio, occorre che la superficie destinata alla vendita sia delimitata con attrezzature od arredi atti ad individuarne permanentemente la superficie.

2. I locali in cui si svolge la vendita devono rispondere ai requisiti previsti dalle norme in materia urbanistica ed edilizia, fatte salve le deroghe previste dalla medesima normativa sulle destinazioni d'uso degli immobili.

Art.14 - Commercio su aree pubbliche in forma itinerante.

1. All'interno dell'area porticata, non si possono svolgere attività di vendita in *forma itinerante*:

Art. 15. Limitazioni

Per lo svolgimento dell'attività di cui agli articoli precedenti si dispone quanto segue:

- a) E' vietato posizionare i veicoli in prossimità delle aree date in affidamento, eccezion fatta per il solo tempo necessario ad effettuare carico/scarico delle derrate od altro materiale;
- b) per salvaguardare la quiete e per il rispetto dovuto ai luoghi, all'esterno dell'esercizio è assolutamente vietata la riproduzione sonora.
- c) è assolutamente vietata, la vendita di prodotti inerenti la commemorazione dei defunti ed altri materiali affini cimiteriali;
- d) L'attività di vendita è consentita con le limitazioni orarie previste dal Regolamento del Piano del Commercio su aree pubbliche
- e) E' vietato l'ancoraggio al suolo delle strutture di vendita.
 - 1. L'atto autorizzatorio dovrà essere esibito, a richiesta, agli organi di vigilanza.
- f) L'autorizzazione dell'affidamento in concessione non può essere ceduta né totalmente né parzialmente a terzi.

Art.16 – Norme comuni al commercio su aree pubbliche

1. L'esercente ha l'obbligo di **tenere pulito** lo spazio occupato e l'area circostante. Al termine delle operazioni di vendita deve raccogliere i rifiuti in modo differenziato, secondo il metodo di raccolta locale, chiuderli accuratamente in sacchetti a perdere e depositarli nei luoghi o contenitori prescritti.

2. L'esercizio dell'attività di vendita su area pubblica è soggetto alle disposizioni in materia di pubblicità dei prezzi, vendita a peso netto, etichettatura delle merci.

3. La vendita e la somministrazione di alimenti e bevande sono soggette alle vigenti norme in materia di igiene e sanità degli alimenti e alla vigilanza dell'autorità sanitaria.

Art.17 - Mestieri girovaghi

1. Fatto salvo quanto previsto dalle norme di pubblica sicurezza, i mestieri girovaghi come cantante, suonatore, giocoliere, fotografo, disegnatore sul suolo, sono vietati, all'interno delle aree porticate, in assenza di preventiva autorizzazione del Comune.

Art.18 - Spazi ed aree pubbliche di passaggio

1. Deve essere consentita la libera fruibilità degli spazi pubblici, da parte degli esercenti conduttori delle aree porticate affidate in concessione.

2. Sono pertanto vietati gli atti o le attività o i comportamenti che si pongono in contrasto con l'indicata finalità.

Art.19 - Luminarie

1. E' soggetta a preventiva autorizzazione del Comune da presentarsi all'Ufficio Tecnico Comunale almeno 30 giorni prima dell'inizio della iniziativa e comunque dopo aver ottenuto il prescritto nulla osta dall'Autorità Locale di Pubblica Sicurezza sulle modalità e tipologie consentite, la collocazione di luminarie sui fronti delle aree porticate, sempre che si tratti di elementi decorativi ispirati alle festività, privi di qualsiasi riferimento pubblicitario.

2. Negli allestimenti possono essere utilizzati come supporti gli alberi, i pali di sostegno, le strutture comunali dell'illuminazione pubblica e le colonne dei portici, a condizione che gli

stessi non vengano danneggiati o che non si creino situazioni di pericolosità. E' in ogni caso vietato collocare ganci, attacchi e supporti in genere sulle facciate degli edifici comunali.

3. Le luminarie, poste sui fronti, devono essere collocate ad un'altezza non inferiore a m 3,50 dal suolo.

4. Chiunque sia incaricato di eseguire i lavori per l'installazione di luminarie, è tenuto a presentare al Comune una dichiarazione sottoscritta da un tecnico qualificato abilitato all'installazione di impianti elettrici, che attesti la rispondenza degli impianti e delle installazioni alle norme di sicurezza CEE, con particolare riferimento alle soluzioni adottate contro il rischio di scariche dovute ad accidentale dispersione di corrente ed alla tenuta degli occhielli e delle funi anche preesistenti, sottoposte a peso aggiuntivo. In assenza di tale dichiarazione gli impianti non possono essere installati. Al termine dell'installazione dovrà essere prodotta idonea certificazione in base alla normativa vigente in materia d'impianti.

6. Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti, nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamenti, sono a totale carico dei soggetti promotori dell'iniziativa, salvo diversa intesa con l'Amministrazione Comunale.

Art.21 - Portici - Cortili - Scale.

1. Le aree porticate comunali , i cortili interni, le scale ed ogni altro simile accessorio o pertinenza agli immobili comunali, devono, a cura dei conduttori degli eventuali esercizi, essere mantenuti in stato di nettezza e decoro.

2. La pulizia di detti luoghi, se confinanti con il suolo pubblico, dovrà avvenire senza arrecare molestia o intralcio ai passanti e senza arrecare danno alle strutture pubbliche.

Art.22 - Conservazione degli edifici

1) Ogni Area o superficie assegnata deve essere tenuta in buono stato di conservazione in modo da evitare la irregolare caduta delle acque piovane e i deterioramenti di materiali che possano

imbrattare il suolo pubblico. Le acque piovane che sciolano dai tetti devono essere convogliate, a mezzo di gronde debitamente installate, lungo i muri degli edifici sino al piano terra ed essere incanalate nell'apposita fognatura. Gli eventuali guasti dovranno essere riparati dal conduttore.

2) I conduttori sono responsabili della buona conservazione e pulizia delle targhe dei numeri civici. Uguali obblighi incombono ai proprietari delle insegne.

3) i concessionari di edifici hanno l'obbligo di provvedere alla pulizia e spurgo di fosse biologiche, latrine, pozzi neri, ecc. Gli stessi soggetti devono inoltre provvedere alla pulizia e manutenzione delle aree cortilive.

5) Per l'esecuzione degli interventi di manutenzione della facciata dell'area porticata, si dovranno osservare le norme contenute nel vigente regolamento edilizio.

6) E' vietato apporre scritte, segni o disegnare figure oscene, come pure insudiciare e macchiare le facciate degli edifici, i monumenti ed i manufatti pubblici.

Art.23 - Delle canne fumarie

1. Si applica quanto previsto dal vigente Regolamento Edilizio.

Art.24 - Rami e siepi

1. Le piantumazioni arboree, le siepi e le porzioni di prato, nelle immediate vicinanze delle aree porticate, dovranno essere mantenute, a cura e spese dei conduttori affidatari.

2. I rami e comunque i residui delle potature devono essere rimossi e debitamente smaltiti a cura dei soggetti di cui sopra.

3. E' vietato spostare le panchine dalla loro collocazione, così come rastrelliere, cassonetti, dissuasori di sosta etc all'interno delle aree porticate, per utilizzo personale.

4. I contravventori, senza pregiudizio delle pene sancite dal presente regolamento e di quelle eventualmente comminate dalle leggi, sono sempre tenuti a risarcire i danni arrecati ed al ripristino dello stato dei luoghi.

Art.25 - Accensioni di fuochi

1. E' vietato bruciare materiali di qualsiasi tipo o accendere fuochi all'interno delle aree porticate, compresi fuochi liberi di sterpaglie, siepi, erba, nonché materiali di varia natura.
2. E' vietato l'uso di bracieri, griglie e barbecue posizionati sui fronti delle aree porticate e sulle aree porticate.

Art.26 - Altri divieti.

1. E' vietato:

- a) Versare o anche gettare momentaneamente sulla pubblica via e nei canali liquidi derivanti da pulizie e lavaggi di attività commerciali, come pure otturare le bocche ed i pozzetti di raccolta delle acque piovane;
- b) Introdursi e fermarsi sotto gli androni, le logge, i vestiboli, i porticati e nelle scale degli edifici pubblici o privati per dormire o compiere atti contrari alla decenza pubblica;
- c) Trattenersi sia all'interno che all'ingresso e nelle adiacenze degli Uffici pubblici per offrire servizi o esercitarvi qualsiasi commercio o altra attività, salvo autorizzazione.
- d) Creare turbativa e disturbo al regolare svolgimento delle attività che si svolgono all'interno delle strutture pubbliche e ad uso pubblico, nonché utilizzare la medesime in modo difforme da quello stabilito.

DEI DIVIETI DI PASSAGGIO

Art.27 - Divieti di atti

1. E' vietato, nelle aree porticate.:

- a) Qualsiasi attività che ostacoli la circolazione stradale salvo specifica autorizzazione;
- b) Depositare cicli, ciclomotori, carrozzelle, carriole ed altri veicoli sotto i portici, nei sottopassaggi, a ridosso delle vetrine e degli accessi ai locali, nonché in altri luoghi dove possano arrecare intralcio ivi compresi i marciapiedi.

2. Introdurre animali in tutti gli ambienti e luoghi in cui si effettua preparazione e manipolazione di bevande e alimenti. E' altresì vietato introdurre animali nei luoghi adibiti al

commercio e alla somministrazione di bevande e alimenti per il pubblico, fatta eccezione per i non vedenti.

QUIETE PUBBLICA

Art.28 - Definizione.

1. Sono considerate attività rumorose od incomode e quindi **VIETATE** all'interno delle aree porticate, tutte quelle attività che richiedono l'impiego di macchine, motori, automezzi, attrezzature o altri strumenti che, con l'uso, recano molestia al vicinato o alla quiete pubblica.
2. Sono considerate, in ogni caso, "incomode", le attività che producono odori, gas, vapori nauseanti o inquinanti.

Art.29 – Divieto ai locali di spettacolo,

1. In tutte le aree porticate assegnate, fisse, aperte o chiuse, è fatto espresso divieto di esercitare attività destinate a discoteche e sale da ballo e similari, ai fini della tutela delle quiete pubblica.
2. Il Sindaco può procedere alla revoca assegnazioni delle aree porticate, nel caso di accertate e fondamentali lamentele da parte degli abitanti degli immobili vicini, previo accertamento degli indici di rapporto segnale/disturbo effettuato da tecnici del settore.
3. Nel caso di pubblici esercizi che hanno impostato la loro attività nella forma di "Ristorante, bar e simili (e quindi con attività musicale non preminente e non accessoria), l'autorizzazione viene da subito rilasciata in conformità alle disposizioni regionali in materia, previa dimostrazione di adozione di opere di in sonorizzazione tramite presentazione di relazione tecnica firmata da tecnico competente in acustica.
4. Gli assegnatari delle aree porticate, gestori di pubblici esercizi che risultassero causa di situazioni di molestia, sono tenuti ad installare un dispositivo del rumore dotato di sistema di protezione contro le manomissioni, che dovrà essere regolato in maniera da evitare il superamento del livello sonoro imposto; la taratura e il collaudo di tale dispositivo dovrà essere certificata da un tecnico competente in acustica.

